

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4577

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 3 aprile 1987

Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 venne disciplinato *ex novo* lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti dello Stato. Successivamente il trattamento economico con particolare lentezza è stato elevato a favore di questa categoria in attività di servizio. Però è mancata l'effettiva riliquidazione delle pensioni dei dirigenti collocati in quiescenza successivamente al 1° dicembre 1972, talché le distanze economiche in seno alla categoria dei dirigenti dello Stato in pensione hanno generato le famose pensioni di annata, che solo in parte sono state mitigate, con un ritardo decennale, dalla legge 17 aprile 1985, n. 141.

Il Parlamento ha migliorato con effetto dal 1° maggio 1986 il trattamento economico dei dirigenti in servizio nella misura del 42 per cento con la legge 11 luglio 1986, n. 341, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154.

Si pone pertanto la necessità di voler considerare, in parallelo con gli aumenti

disposti ai dirigenti in servizio, la riliquidazione anche delle pensioni dei dirigenti collocati in quiescenza sino al 31 dicembre 1978.

Onorevoli colleghi, si deve veramente provvedere ad un atto di giustizia e sacrosanta riparazione nei sovracitati vecchi pensionati dello Stato. Con l'articolo 1 della proposta di legge viene, pertanto, disposta la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti cessati dal servizio con decorrenze anteriori al 1° dicembre 1979 sulla base degli stipendi previsti dal predetto decreto legge n. 154, come modificato dalla legge di conversione n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta ai singoli interessati all'atto del collocamento a riposo. L'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 venga fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987/1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze anteriori al 1° dicembre 1979, sono riliquidate sulla base degli stipendi previsti dal decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento a riposo.

2. I benefici determinati ai sensi del comma 1 decorrono dal 1° agosto 1987.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 30 miliardi per l'esercizio 1987 e in lire 90 miliardi a decorrere dall'esercizio 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987/1989, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.